I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/76 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 557/76 per quanto riguarda il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la sterlina irlandese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [2], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolc ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/76 [4], è stato fissato un tasso rappresentativo per la sterlina irlandese ; che, data l'evoluzione di questa moneta, è opportuno fissare un nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale ; che è opportuno applicarlo, in linea di massima, con decorrenza dalle date in cui ha luogo una variazione di prezzo ;

considerando che è inoltre opportuno adottare misure che consentano un passaggio armonioso verso tale tasso ;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/76, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera :

« e) per la sterlina irlandese :

1 sterlina = 1,56778 unità di conto ».

2. Tuttavia per quanto concerne il calcolo, da una parte, degli importi compensativi monetari validi dal 4 al 10 ottobre 1976 e, d'altra parte, degli elementi da utilizzare, per lo stesso periodo, nel calcolo degli importi differenziali, applicabili ai semi di colza e di ravizzone, il tasso rappresentativo da prendere in considerazione è il seguente :

1 sterlina irlandese = 1,65547 unità di conto.

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/76 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Il tasso rappresentativo della sterlina irlandese fissato con regolamento (CEE) n. 2423/76 è applicabile a decorrere :

a) dalle date di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) per i prodotti ivi menzionati ;

b) dall'inizio della campagna 1976/1977 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata l'11 ottobre 1976 ;

c) dall'11 ottobre 1976 in tutti gli altri casi. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 163 del 24. 6. 1976, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE